

fu appunto creato da Augusto a favore dei giuristi di sua fiducia. Con questo responso in tasca (*pera, marsupium* o *cingulus* che fosse: fate voi), Orazio era praticamente sicuro, quando lo avesse prodotto in giudizio, di farla franca con l'*actio iniuriarum* intentata nei suoi confronti dalle vittime delle sue satire. Ma spiattellare banalmente la sua pezza d'appoggio, prima che vi fosse bisogno di farla valere, non era da lui: di qui la spiritosa invenzione (bastevole per mettere i malintenzionati sull'avviso) del suo dialogo con Trebazio.

Amici, vi persuade la mia interpretazione? Forse sí e forse no: sono il primo a rendermene conto. L'importante è che l'esempio oraziano dianzi sviluppato vi convinca, tutti, del fatto che anche il giusromanista, non fosse altro per agitare le acque, agli studi di antichità romana, tutto sommato, un tantinello serve.

POSTILLA PRIMA: « IUS ROMANUM ».

Negli atti di un recente concorso universitario si pone il problema se sia scorretto parlare di « *ius Romanum* », anziché di « *ius Romanorum* ». Io uso appunto parlare di *ius Romanorum* per indicare il diritto romano, ma per verità, non mi è mai venuto in mente di considerare il « *ius Romanum* » per un errore, tanto vero che una serie di mie note (sciocchezze, sciocchezze: va bene) l'ho chiamata « *Ineptiae iuris Romani* » e un'altra analoga serie ha per titolo « *Frustula iuris Romani* ». Nel che mi conforta il fatto che il nostro dottissimo Mario Lauria, pur così attento alle terminologie romane, ha intitolato un suo libro *Ius Romanum* (Napoli 1953), premettendovi (non è male leggerla) la severa ammonizione di Bernardo di Chiaravalle (*Serm. in Cant.* 26.3) secondo cui sono da lodare solo « *qui scire volunt, ut aedificent* » e, ancor più, « *qui scire volunt, ut aedificentur* ».

Comunque sia, visto che siamo in tema, cerchiamo di vedere se tutto si riduce ad una quisquilia o se invece è possibile portare una pietruzza, sia pur minima, all'edificio.

La pietruzza c'è, ed eccola qua. Premesso che il *VIR.* omette purtroppo di registrare la voce « *Romanus* » (errore di compilazione cui, come ad alcuni altri, sarebbe bene mettere presto riparo), uno sguardo all'ottimo Heumann-Seckel⁹, *shv.*, ci pone in cospetto di questa interessante sequenza: a) Gai 1.53: *homines* (non *cives Romani*), « *qui sub*

* In *Labeo* 38 (1992) 387 s.

imperio populi Romani sunt»; b) I. 1.8.2: *homines*, « *qui sub imperio nostro sunt* »; c) Gai. 1 *inst.* D. 1.6.1.2: *homines*, « *qui sub imperio Romano sunt* ». Mentre Gaio, nel secondo secolo d.C., ancora distingue nettamente tra *cives Romani* (teoricamente tuttora capaci di partecipare alle funzioni di governo della repubblica) e *peregrini* sottoposti all'*imperium* del *populus Romanus* (cioè dei *cives Romani*), Giustiniano, alterando il testo di Gaio (o recependo, almeno nei *Digesta*, un testo gaiano precedentemente alterato in età postclassica), non faceva più differenza e parlava di « *homines* » divenuti tutti, o quasi, *Romani* per effetto della *constitutio Antoniniana*, ma ormai tutti privi di capacità di governo e quindi tutti « *sub imperio Romano* »: un *imperium Romanum* da intendere come « *imperium nostrum* », cioè dell'autocrate. « *Ius Romanum* » non pare che si incontri mai, ma nemmeno, credo « *ius Romanorum* », pur se si trovano a volte locuzioni come « *ius nostrum* » (cioè dei *Romani* o del *populus Romanus*), « *ius civile* » (evidentemente, dei « *cives Romani* », ma detto anche « *proprium civitatis* » da Gai 1.1), « *ius publicum* » (nel senso di *ius* creato dalle *leges publicae populi Romani*) e simili.

Ciò posto, non sarei tanto sicuro che l'espressione « *ius Romanum* » sia errata e che sia esatta solo l'espressione « *ius Romanorum* ». L'una e l'altra, almeno secondo me, vanno bene per designare il diritto romano, cioè il diritto degli antichi Romani. Con questa avvertenza: che « *ius Romanorum* » si adatta meglio (anche se non esclusivamente) all'ordinamento giuridico dei tempi in cui il *populus Romanus* era qualcosa di ben distinto dal complesso variegato di coloro che erano privi della cittadinanza romana e vivevano « *sub imperio populi Romani* »; che invece « *ius Romanum* » si adatta meglio (anche se non esclusivamente) all'ordinamento giuridico dei tempi in cui tutti (o quasi) gli abitanti dell'impero erano formalmente *Romani* e vivevano, praticamente come sudditi, agli ordini dell'autorità imperiale, cioè « *sub imperio Romano* ».

Direi proprio, per parlar franco, che tutto si riduca ad una quisquilia.

POSTILLA SECONDA: « IGNORANTIA IURIS (ROMANI) ».

I casi di ignoranza del diritto romano da parte degli storiografi « generali » di Roma non si contano. Quando ne ho avuta l'occasione,

* In *Labeo* 15 (1969) 241 s. e 28 (1982) 98.